

COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede Piazza Roma, 13' CAP 64041 Tel 0861979142 Fax 0861979225 CF 00179510672



ORDINANZA N. 53

Castelli il 29/08/2018

OGGETTO: Edificio sito a Castelli Via Carmine Gentile,58 individuato al fg.19 particella n.61 sub 4 e 5.
Revoca ordinanza n. 91 del 21/12/2016 - Dichiarazione di Inagibilità per rischio Esterno
"F" con esito intrinseco Agibile "A".

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti a partire dal giorno 24/08/2016 e fino a tutto il 18/01/2016 da un terremoto di elevata magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza di beni pubblici e privati;

VISTI gli eccezionali eventi meteorologici registrati dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 che hanno interessato l'intero territorio comunale;

VISTA l'Ordinanza n. 91 del 21/12/2016 con la quale, a seguito del sopralluogo modalità "FAST" (rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post- Terremoto) effettuato in data 13/12/2016 dalla squadra preposta di Protezione Civile n. SF626 scheda n.01, si comunicava la non utilizzabilità dell'edificio in oggetto;

VISTA la perizia giurata redatta, in ottemperanza a quanto disposto dall'OPCM 422 del 16/12/2016 e dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 10 del 19/12/2016 e s.m.i., dall'Arch. Davide Di Giosaffatte iscritto all'Ordine degli Architetti della Prov. di Teramo al n. 381 con la quale si dichiara l'edificio è:

"A" - edificio AGIBILE (agibilità intrinseca)

"F" - edificio inagibile per rischio esterno

RILEVATO che detta perizia è stata trasmessa all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per le competenti valutazioni del caso e riscontrate dal medesimo al Comune di Castelli mediante il relativo inserimento sul portale predisposto allo scopo al prot. n. 0229807/18 del 14/08/2018;

DATO atto che quanto sopra rappresenta pericolo per l'incolumità degli occupanti e di tutti coloro che accedono all'immobile o che utilizzano a vario titolo;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario notificare il presente provvedimento all'insieme dei titolari, i quali dovranno farsi carico degli adempimenti ivi previsti, ognuno pro-quota;

VISTO il D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

Visto l'art.650 del Codice Penale;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo della struttura in questione;
per quanto sopra,

DISPONE

1. La revoca dell'Ordinanza n. 91 del 21/12/2016;
2. L'Agibilità (esito tipo "A" intrinseco) + L'inagibilità per solo rischio esterno (esito di tipo "F"), alle condizioni tutte richiamate in premessa, dell'edificio sito in Castelli Via Carmine Gentile n. 58,

distinto al NCEU del Comune di Castelli al fg.19 particella n.61 sub 4 e 5 ricomprendente le unità immobiliari di:

-PELLE Francesco nato a Castelli il 17/09/1942 e DI CLEMENTE Anna Luisa nata a Castelli il 08/01/1937 ivi residenti a Roseto degli Abruzzi in Via Sallustro,3 comproprietari del sub n.5;

- Cappelletti Eusanio eredi relativamente al sub n. 4;

DIFFIDA

Le ditte indicate, a seguito delle riscontrate circostanze, ad accedere agli ambienti delle unità immobiliari in questione.

Nelle more dell'esecuzione dei previsti provvedimenti di pronto intervento, ogni accesso agli ambienti di cui alla presente, ritenuto indispensabile ed indifferibile, dovrà essere preventivamente concordato con il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e sotto la sorveglianza del personale dei Vigili del Fuoco.

AVVERTE

inoltre, che a norma dell'art.3 comma IV° della legge n.241 del 07.08.1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

In alternativa, nel termine di gg. 120, dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.

A norma dell'art.4 della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è il geom. Daniele DI BONAVENTURA, Responsabile del Settore Tecnico.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata alle ditte sopra individuate ed al Comando di Polizia Municipale ai fini della verifica di osservanza.

Il Sindaco

Rinaldo SECA



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto _____ ho notificato alle ore _____ del giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2018 il presente atto nel Comune di _____ frazione _____ via _____ n. _____ mediante consegna di copia a _____ nella sua qualità di _____ che ha firmato per accettazione.

Ho dato notizia dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. _____ in data _____ dell'Ufficio Postale di _____

FIRMA DEL CONSEGnatARIO

(firma leggibile)

IL MESSO

(firma leggibile)